



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2009
(OR. en)**

**17462/08
ADD 1**

**ACP 259
WTO 245
COAFR 422
RELEX 1035**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Allegati I e II dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

- Allegato I Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC
- Allegato II Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE
- Protocollo 1 Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa
- Protocollo 2 Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

**DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI
ORIGINARI DEGLI STATI PARTNER DELL'EAC**

1. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono interamente soppressi i dazi doganali della parte CE (di seguito "dazi doganali CE") su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato partner dell'EAC. Per i prodotti compresi nel capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi della nazione più favorita (NPF) in vigore. A titolo indicativo l'elenco dei dazi doganali CE applicabili ai prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC è accluso al presente allegato.
2. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 originari degli Stati partner dell'EAC sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La parte CE e gli Stati partner dell'EAC convengono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (di seguito "protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009 e che successivamente a tale data il protocollo sullo zucchero cessa di essere in vigore fra loro. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 va dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre 2009 viene deciso in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

4. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di uno Stato partner dell'EAC sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 2009. Fino alla completa soppressione dei dazi doganali CE e in aggiunta all'assegnazione dei contingenti tariffari a dazio nullo di cui al protocollo sullo zucchero, per la campagna di commercializzazione¹ 2008/2009 è aperto un contingente tariffario a dazio nullo di 15 000 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, per i prodotti compresi nella sottovoce tariffaria 1701 11 10, originari degli Stati partner dell'EAC. Per i prodotti da importare nel quadro del suddetto contingente tariffario aggiuntivo non sono concesse licenze d'importazione tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo almeno equivalente ai prezzi garantiti fissati per lo zucchero importato nella parte CE a norma del protocollo sullo zucchero.

¹ Ai fini dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, per "campagna di commercializzazione" si intende il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre.

5. a) Durante il periodo compreso fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 la parte CE può applicare il dazio della nazione più favorita sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC compresi nella voce tariffaria 1701, importati in quantitativi superiori ai livelli seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, che si ritiene perturbino il mercato dello zucchero della parte CE:
- i) 3,5 milioni di tonnellate per campagna di commercializzazione per tali prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
 - ii) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010 per tali prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati. Il quantitativo di 1,38 milioni di tonnellate aumenterà a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.
- b) All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato partner dell'EAC riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 21¹.

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 21, singoli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.

- c) Il dazio della nazione più favorita cessa di applicarsi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato introdotto.
- d) Qualsiasi misura adottata a norma del presente paragrafo viene notificata immediatamente al Consiglio dell'accordo di partenariato economico ed è oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo.

6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nella Comunità europea è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nella Comunità europea rilevato nella campagna di commercializzazione precedente.

7. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015 i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti a un meccanismo di sorveglianza speciale per garantire la non elusione dei regimi di cui ai paragrafi 4 e 5. Se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di tali prodotti originari degli Stati partner dell'EAC registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi precedenti di dodici mesi, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora ritenga che queste ultime siano utilizzate per eludere i regimi di cui ai paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale e introdurre il dazio NPF specifico applicato alle importazioni a norma della tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari degli Stati partner dell'EAC. Le disposizioni del paragrafo 5, lettere b), c) e d), si applicano mutatis mutandis alle azioni attuate nel quadro del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda i prodotti della voce 1701 della nomenclatura combinata, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 non sono concesse licenze d'importazione preferenziale tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la pertinente campagna di commercializzazione.

9. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 e 0803 0019 originari degli Stati partner dell'EAC e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione si applica per un periodo di dieci anni, che viene prorogato per un ulteriore periodo di dieci anni salvo diverso accordo tra le parti.

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI
ORIGINARI DELLA PARTE CE

1. Per le merci elencate nell'allegato II bis, i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della parte CE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Per le merci elencate nell'allegato II ter, i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della parte CE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:
 - sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;

 - otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;

 - nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;

- dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
- undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
- dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;
- tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
- quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;
- quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.

3. Per le merci elencate nell'allegato II quater, i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della parte CE importati negli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:

- dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 95% del dazio di base;
- tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base;
- quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'85% del dazio di base;
- quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
- sedici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
- diciassette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 65% del dazio di base;

- diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
- diciannove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base;
- venti anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
- ventuno anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
- ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;
- ventitré anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
- ventiquattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;
- venticinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.